

Spett.le Unione Romagna Faentina
Settore Lavori Pubblici – Servizio Coordinamento LLPP Valle Senio
Settore Lavori Pubblici – Ufficio Espropri
Settore Territorio - Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

Faenza, 05/03/2020
SINADOC n° 34589/2019
Rif. Ns. PG/2019/180282 del 22/11/2019

Oggetto: Proposta di variante della classificazione acustica comunale per la realizzazione del Piano interventi sport e periferie “ Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Furina del Comune di Casola Valsenio”. Committente: Comune di Casola Valsenio

Esaminati:

- i documenti inviati con Ns. PG/2020/27111 del 19/02/2020, relativi alla proposta di variante della classificazione acustica comunale riguardante la realizzazione di:
 - un nuovo impianto sportivo con un dimensionamento di 100x54 m, tale da consentire l'omologazione da parte della Federazione per l'uso fino alla “prima categoria”,
 - un parcheggio con circa 60 posti auto;
 - una tribuna con 96 posti;
- le Norme Tecniche di Attuazione Rev.0 del 02/2020;
- la Relazione Tecnica Rev.0 del 02/2020;
- la Tavola cartografica PCA variante 2020 Nuovo impianto sportivo STATO ATTUALE Rev.0 del 02/2020;
- la Tavola cartografica PCA variante 2020 Nuovo impianto sportivo STATO PROGETTO Rev.0 del 02/2020;
- la Tavola cartografica PCA variante 2020 Nuovo impianto sportivo con sovrapposizione del progetto Rev.0 del 02/2020;
- gli elaborati presentati, relativamente alla variante, in particolare la Relazione generale, l'All_A_RelUrbanistica, l'All_E_RUE P.3_Tavola_17.2, l'All_E_RUE P.3_Tavola_17.1, la Planimetria di Inquadramento Generale;

preso atto che:

- gli strumenti di pianificazione, attualmente vigenti nel territorio del Comune di Casola Valsenio, attribuiscono all'area in esame le seguenti classificazioni:
 - il PSC Associato (Approvato con Del. C.C. di Casola Valsenio n. 6 del 23.02.2010) → in parte entro il territorio pianificato come "Ambito urbano consolidato" (Art. 4.3 NdA PSC) ed in parte come "Ambito agricolo di rilievo paesaggistico" (Art. 6.7 NdA PSC);
 - il RUE Intercomunale (Approvato con Del. C. URF n. 48 del 06.12.2017) → in parte entro il "Centro urbano", come "Aree oggetto di strumenti attuativi" (Art. 11.3 NdA RUE), ed in parte come "Ambito agricolo di rilievo paesaggistico di collina" (Art. 15 NdA RUE);
- il progetto prevede una variante specifica al PSC e, conseguentemente, al RUE, individuando aree per dotazioni territoriali pubbliche; in particolare:
 - PSC Associato: Tav. 3_17 "Aspetti strutturanti - Progetto": modifica la classificazione dell'area in "Dotazioni territoriali previste - Spazio collettivo comunale" (Art. 8) attribuendo un nuovo codice identificativo ("S" Sport), in analogia agli spazi collettivi comunali esistenti;
 - RUE Intercomunale: Tav. P.3_Tavole 17.1 e 17.2 "Progetto": modifica la classificazione dell'area in "Attrezzature e spazi collettivi di rilievo comunale - Aree per il verde e lo sport e Aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico" (Art. 19.3) e propone di eliminare la tutela ("bene di presunto valore culturale

e testimoniale”) attualmente prevista per l'edificio, interno all'area oggetto di studio e individuato con apposita simbologia;

- le modifiche di cui al punto precedente comportano, inoltre, la variazione dell'attestazione del perimetro del "Centro urbano", di cui all'art. 2.3 del RUE Intercomunale (che è cosa diversa dal perimetro del Territorio Urbanizzato a art. 32 LR 24/2017), e la modifica della perimetrazione delle "Aree oggetto di strumenti attuativi" (art. 11.3) che identifica il comparto attuativo residenziale in località Furina.

Si osserva che:

- l'area di Variante di Piano di classificazione acustica, rappresentata nella cartografia, corrisponde alle tavole di variante di RUE e PSC e, pertanto, i documenti di pianificazione risultano coordinati;
- le classi acustiche non sono individuate utilizzando le "campiture grafiche" previste dalle norme UNI 9884, come indicato nella DGR 2053/2001;
- il Comune di Casola Valsenio assegna all'area sportiva in oggetto la classe III, in linea con l'attribuzione del vecchio campo sportivo e delle strutture sportive dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina (sono in classe III le aree sportive dei comuni di Riolo, Castel Bolognese, Brisighella, Solarolo, mentre quelle di Faenza sono in classe IV). Si puntualizza che, poiché la DGR 2053/2001 prevede la classe IV per "attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico" e per aree con "attrezzature turistiche ricreative", si riterrebbe coerente anche l'attribuzione dell'area in progetto e del parcheggio in classe IV (sebbene limitrofa ad un'area in classe II di progetto);
- attualmente (L. 98/2013) il rumore prodotto dalle infrastrutture "dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile" (come ad es. il calcio) NON è soggetto all'applicazione del criterio differenziale (e relativi limiti); tuttavia, essendo la normativa in evoluzione (come stabilito dal DLgs 42/2017 articolo 17), non è da escludere l'applicabilità di criteri più restrittivi rispetto all'attuale. E' quindi opportuno, in via preventiva e cautelativa, che venga valutato in via conservativa il rumore prodotto;
- sulla base dell'esperienza pregressa, si sottolinea che le attività in aree in cui si svolgono partite di calcio e/o allenamenti sono potenzialmente fonte di disturbo per i residenti delle zone limitrofe già insediate o di futuro insediamento residenziale (località "Furina"). Pertanto, per eventuali insediamenti residenziali che si andranno a realizzare in prossimità del campo sportivo dovrà essere richiesta una valutazione di clima acustico, ai sensi dall'articolo 8 della legge 447/95 (nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2-e impianti sportivi e ricreativi); nella relazione di clima acustico, fra l'altro, dovrà essere data evidenza degli accorgimenti di tipo urbanistico ed edilizio posti in essere per il miglioramento del comfort acustico;
- contestualmente, alla luce del DPR 227/2011, il tipo di infrastruttura sportiva in oggetto è soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico per valutare il rispetto dei limiti normativi e, comunque, minimizzare il disturbo alla popolazione residente nel corso delle diverse attività previste nell'impianto.
- Resta inteso che, poiché il piano urbanistico residenziale è preesistente al progetto del campo sportivo, l'area sportiva deve dimostrare di non generare criticità nei confronti delle residenze attualmente esistenti e in quelle di futura realizzazione ("Piano Particolareggiato di iniziativa privata con destinazione residenziale in località Furina").

Alla luce di quanto esaminato e delle osservazioni sopra riportate, si esprime parere favorevole alla proposta di variante della classificazione acustica comunale a condizione che:

1. In sede di progettazione esecutiva venga predisposta una valutazione di impatto acustico dell'area sportiva ai sensi dell'articolo 8 legge 447/95, includendo tutte le possibili sorgenti sonore (non solo eventuali impianti fissi ma anche il rumore generato dalla tribuna, dai giocatori in campo, dalla movimentazione delle auto nel parcheggio, ecc);
2. venga inserito nelle NTA che il PUA residenziale vicino alla infrastruttura sportiva deve essere sottoposto a valutazione previsionale di clima acustico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 447/95, al fine di prevedere accorgimenti di tipo urbanistico ed edilizio finalizzati al miglioramento del comfort acustico dei residenti;
3. la Variante di Piano di classificazione acustica proposta venga recepita con opportuno atto deliberativo comunale;
4. la cartografia del piano di classificazione acustica sia adeguata utilizzando le "campiture grafiche" previste dalle norme UNI 9884, così come indicato nella DGR 2053/2001.

Patrizia Luciali
Resp. SSA Arpae

Verbana Capucci
Operatore ST - Arpae
Documento firmato digitalmente

Maria Cristina Laghi
Resp. Distretto Faenza BR Arpae